

Dopo di aver esso sostenuto un lungo intralciato travaglio, non può essere indifferente per le imperfezioni, che fossero svelate dal difensore, e se lasciò travedere la predisposizione all'imputato.

E merita particolare considerazione, che se in un processo figura l'istruttore come giudicato, siede alternativamente giudice de' suoi colleghi. Basta il cenno, che potrebbe sorgere un delicato reciproco riguardo.

Il decreto non poteva essere che il passaggio al sistema dei dibattimenti, che provoco, ed a cui si congiunge l'indispensabile bisogno del pubblico ministero adottato in Inghilterra ed in Francia, e che Montesquieu intitolava *ammirabile istituzione*.

Non v'ha peggior consiglio di quello che attentare improvvidamente all'edificio della legislazione. Ma resta nel progetto intatta la parte riguardante le pene, dove per ingenua opinione sarebbe assai pregevole la latitudine lasciata al criterio del giudice.

Rimangono le regole di competenza, e tutta l'attuale procedura.

Soltanto si solleva la società dal peso di fornire gli assessori negli esami. Fu creduto un tempo, che dovessero essere guarentigia della personale sicurezza. L'esperienza ha diversamente dimostrato: giammai fu frenato un abuso. L'uomo colle sue passioni porta il vizio nelle migliori istituzioni, ed invano si potrebbe fare richiamo alle prime credute idee. Sarebbe ora inutile provvedimento, e si potrebbe aggiungere che, nel primordio della procedura, si esige tutta la segretezza, e la loquacità non frenabile degli assessori sarebbe pericolosa.

Alla pubblicazione della legge che piacesse di sanzionare, tutti i processi compiuti sarebbero destinati al dibattimento.

In quelli dove già fosse aperta l'inquisizione, si dichiara che terrà luogo dell'atto di accusa, ed il pubblico ministero requisisce gli atti ulteriori al compimento, tralasciando i confronti, fuorchè nei casi di urgenza, perchè riservata questa prova all'importanza del dibattimento.

Nei processi che seguiranno, interviene il pubblico ministero per la stesa dell'atto di accusa, sorveglia l'andamento degli atti, e fa istanza per le operazioni necessarie.

Pertanto minima sarebbe la differenza nel corso della procedura.

È illimitata la confidenza, che ora si lascia all'istruttore, che con equa difficil lance deve ad un tempo preparare le prove del delitto, e sgombrare di nubi dimostrare l'innocenza.

Troppo tardi talora il Consiglio giudiziale scopre, ed invano deplora irreparabili mende.

L'ingegno più perspicace, l'incessante attenzione e la lunga esperienza lasciano pur desiderare, e non bastano in qualche caso a togliere l'errore.

Il pubblico ministero, che sarebbe l'organo della legge parlante, il vendicatore della società oltraggiata, si unirebbe ad assistere e sorreggere l'istruttore, e presenterebbe un innesto previdente e salutare.

Nè potrebbe nascere confusione di attribuzioni, se rimane l'istruttore più confortato e sicuro.

Spariscono le fallaci intelligenze, e la verità richiesta di buona fede,